

LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA

Estratto:

STEFANIA PIACENTINI

Responsabilità del creditore ed ordinaria diligenza

CEDAM

discutibile obiter dictum delle Sezioni Unite: nell'opposizione a decreto ingiuntivo il termine è sempre dimidiato, a pena di improcedibilità, in *Corr. giur.*, 2010, 1447, e CONSOLO, *Dal filtro in Cassazione ad un temperato stare decisis: la prima ordinanza sull'art. 360-bis, ibidem*, 1045, nonché CAVALLA-CONSOLO-DE CRISTOFARO, *Le S.U. aprono (ma non troppo) all'errore scusabile: funzione dichiarativa delle giurisprudenza, tutela dell'affidamento, tipi di overruling*, *ivi*, 2011, 1392, sottolineano come i limiti di irretroattività dell'applicazione di un mutato orientamento giurisprudenziale così come delineati nella suddetta Cass., sez. un., 11.7.2011, n. 15144, cit., non risultino ancora del tutto idonei a porre le parti al riparo da repentini *révirements* giurisprudenziali, suggerendo, quale correttivo, una miglior applicazione dell'istituto della rimessione in termini *ex art. 153*, comma 2°, cod. proc. civ. Sul punto anche COMOGLIO, *Etica e tecnica del «giusto processo»*, Giapichelli, 2004, 32, il quale pone in evidenza, quale argomento a favore della «presunzione del precedente», la prevedibilità degli effetti sulla sfera individuale, evidenziando la rilevante tendenza, presente in molti ordinamenti di *civil law*, alla previsione di norme del processo intese ad evitare pronunce a sorpresa, soprattutto attraverso il coinvolgimento delle

parti nel contraddittorio circa le questioni di diritto che potrebbero rimanere ad esso estranee. Più in generale, sul precedente giudiziario, seppur con riferimento anche alla analisi comparativa tra *civil law* e *common law*, si veda BIN, *Il precedente giudiziario*, Cedam, 1995. Sulla genesi dell'*overruling* si vedano, invece, CROSS, *Precedent in English Law*, Oxford, 1977, 229, e, con particolare riferimento al sistema nordamericano, MANDELLI, *Recenti sviluppi dello stare decisis in Inghilterra ed in America*, in *Riv. dir. proc.*, 1979, 661, che illustra l'operatività della *prospective overruling* proprio quale tecnica di temperamento dello *stare decisis*. Mentre, sull'ampliarsi del ruolo del precedente a partire dalla funzione nomofilattica del S.C. fino ad arrivare alle recenti modifiche del codice di rito in punto di ricorso per cassazione, si vedano: BIFULCO, *Il giudice è soggetto soltanto al «diritto»*. *Contributo allo studio dell'art. 101, comma 2, della Costituzione italiana*, Jovene, 2008, 44; PIZZORUSSO, *Fonti del diritto*, nel *Commentario Scialoja-Branca*, Zanichelli-Foro it., 2011, sub artt. 1-9 disp. att., 717 ss., e MERUZZI, *Funzione nomofilattica della Suprema Corte e criterio di buona fede*, in *Contr. e impr.*, 2000, 38 ss.

CHIARA VIALE

- CASS. CIV., I sez., 2.12.2011, n. 25854
Conferma App. Roma, 21.7.2005

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DI COLPA DEL CREDITORE - ART. 1227 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - PRESUPPOSTI (cod. civ., art. 1227) (a)

PROCEDIMENTO CIVILE - SPESE PROCESSUALI - COMPENSAZIONE DISPOSTA IN RAGIONE DELLA COMPLESSITÀ E PARTICOLARITÀ DELLE QUESTIONI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA EX ART. 96 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE (cod. proc. civ., art. 96) (b)

(a) **L'art. 1227, comma 2°, cod. civ. non si limita ad imporre un qualsiasi comportamento soggettivamente inteso ad evitare o**

ridurre il danno, ma impone un comportamento diligente in capo al creditore, con la conseguenza che, affinché la norma in questione trovi applicazione, non è sufficiente la semplice finalità di operare nell'interesse del debitore ma occorre, al contrario, che il creditore in concreto ed effettivamente operi con diligenza.

(b) **La richiesta di responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. non può essere accolta nel caso in cui sia stata disposta la compensazione delle spese in considerazione della particolarità e complessità delle questioni oggetto del contendere.**

dal testo:

Il fatto. Le Assicurazioni di Roma, Mutua

Assicuratrice Comunale Romana S.p.A. esercitò azione di responsabilità nei confronti dei propri amministratori per il danno da essi cagionato alla società, la quale aveva dovuto pagare una pesante sanzione amministrativa pecuniaria dovuta al disordine amministrativo e contabile riscontrato dall'ISVAP. L'adito Tribunale di Roma condannò gli amministratori in solido al pagamento di L. 858.734.000.

Sul gravame di uno di essi – l'avv. K.K.D.L. G.T. – la Corte d'Appello romana ha riformato la sentenza di primo grado, facendo applicazione del principio per il quale non è dovuto il risarcimento dei danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. Ha ritenuto che la società male aveva fatto ad eseguire il pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 16, dato che l'obbligazione sanzionatoria era estinta essendo la contestazione dell'addebito intervenuta oltre il termine di novanta giorni di cui all'art. 14, comma 2, L. cit. Doveva infatti ritenersi che quantomeno dal 18 maggio 1993 l'ISVAP avesse ormai acquisito tutti gli elementi necessari per la contestazione, cui però aveva provveduto soltanto il 14 settembre successivo.

La Corte ha quindi respinto la domanda proposta nei confronti dell'appellante e ha dichiarato compensate le spese di entrambi i gradi del giudizio.

La società ha proposto ricorso per cassazione per uno solo, complessivo motivo, cui l'intimato ha resistito con controricorso contenente anche ricorso incidentale per un motivo. Entrambe le parti hanno anche presentato memorie.

I motivi. Con l'unico motivo del ricorso principale, deducendo violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, si sostiene:

a) che l'art. 1227 cod. civ., comma 2, impone al creditore del risarcimento un comportamento attivo conforme a buona fede volto ad evitare o limitare il danno, così salvaguardando l'interesse del debitore; ciò che, appunto, nella specie aveva fatto la società pagando tempestivamente la sanzione in misura ridotta proprio per scongiurare il pericolo del pagamento della sanzione integrale;

b) che la stessa Corte d'Appello ammette che “spetta al giudice di merito apprezzare la con-

gruità del tempo ragionevolmente necessario all'amministrazione per acquisire i dati e valutarne la consistenza ai fini della corretta formulazione della contestazione” ed ha, in concreto, valutato la decorrenza del termine da una data diversa da quella ritenuta dal giudice di primo grado: è dunque contraddittorio che abbia poi escluso l'incertezza dell'esito di una eventuale impugnazione della sanzione amministrativa, incertezza che a sua volta destituisce di fondamento qualsiasi addebito di negligenza ai sensi dell'art. 1227, comma 2, cit., a carico della società;

c) che la condotta pretesa dai giudici di appello dalla società, ai sensi della predetta norma, ben avrebbe potuto essere posta in essere dallo stesso avv. K.K.D.L.G., il quale aveva titolo ad impugnare la sanzione quale obbligato diretto alla stessa;

d) che la prova che il creditore avrebbe potuto evitare il danno usando l'ordinaria diligenza incombe sul debitore, che nella specie non l'aveva fornita: tale prova, infatti, sarebbe potuta scaturire soltanto dall'accoglimento dell'opposizione alla sanzione amministrativa, che però egli non aveva proposto.

2. – Nessuna di tali censure può essere accolta.

2.1. – Quanto alla prima, va precisato che l'art. 1227, comma 2, cod. civ., non si limita ad imporre un qualsiasi comportamento soggettivamente inteso ad evitare o ridurre il danno, ma impone un comportamento diligente. Non basta, dunque, la semplice finalità di operare nell'interesse del debitore, occorre anche obiettivamente operare con diligenza in quel senso: ciò che invece è appunto mancato, secondo i giudici di merito, nella specie.

2.2. – La censura *b)* è inammissibile perché attiene ad un profilo – quello della valutazione di congruità del tempo impiegato dall'amministrazione per acquisire i dati necessari per la contestazione dell'addebito – estraneo alla *ratio* della decisione della Corte d'Appello, la quale non ha affatto operato, né ritenuta necessaria nella specie tale valutazione, essendosi limitata, invece, a prendere atto – e si tratta di accertamento di fatto riservato al giudice di merito – che da una lettera dell'ISVAP del 18 maggio 1993 risultava chiaramente che l'Istituto era a quella data già in possesso di tutti gli elementi necessari, onde era appunto da quella

medesima data che doveva farsi decorre il termine di novanta giorni per la contestazione.

2.3. – La censure *c)* e *d)*, fra loro connesse, sono infondate per l'assorbente ragione che l'avv. K.K.D.L.G. non aveva il potere di impugnare la sanzione pecuniaria.

L'avvenuto pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 16, estingue, infatti, l'obbligazione sanzionatoria e preclude l'esperimento di qualsiasi rimedio giurisdizionale (cfr. Cass. 2862/2005, 20100/2005, 6382/2007, 18061/2007, 6460/2008, 20544/2008 resa a sezioni unite, tutte riferite all'istituto di cui all'art. 202 C.d.S., che però non presenta particolarità, per il profilo che qui rileva, rispetto a quello disciplinato dalla L. n. 689 del 1981, art. 16; con specifico riguardo al quale cfr., da ult., Cons. Stato Sez. 6à 2216/2008). E ciò da parte non solo del soggetto che ha effettuato il pagamento, ma anche degli altri eventuali coobbligati in solido, perché quel pagamento estingue l'obbligazione sanzionatoria per tutti i coobbligati in solido, ai sensi dell'art. 1292 cod. civ. (Cass. 8696/2001): del resto a seguito del pagamento in misura ridotta il procedimento sanzionatorio si arresta, l'organo accertatore non deve fare rapporto all'autorità competente per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione (Cass. 3052/1991) e quest'ultima non viene dunque emessa, così venendo a mancare la base stessa dell'opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22 e ss.

3. – Con l'unico motivo del ricorso incidentale si lamenta, invece, che la Corte d'Appello abbia (*a*) disposto la compensazione integrale delle spese di lite con motivazione di stile ed abbia, altresì, (*b*) ommesso di pronunziarsi sulla richiesta di condanna aggravata della società ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.

3.1. – Il motivo è infondato quanto al profilo (*a*), perché i giudici di appello hanno disposto la compensazione "anche in considerazione della particolarità e complessità delle questioni oggetto del contendere", e il senso di tale affermazione ben si coglie sol che si considerino l'ampiezza e l'articolazione della motivazione nel merito.

Quanto al profilo (*b*) il motivo è inammissibile, perché è evidente che la Corte d'Appello, avendo disposto addirittura la compensazione delle spese per le ragioni dette, ha implicitamente

rigettato la richiesta di condanna aggravata.

4. – Entrambi i ricorsi vanno pertanto rigettati. (*Omissis*)

[PLENTEDA *Presidente* – DE CHIARA *Estensore* – ZENO *P.M.* (concl. conf.). – Le Assicurazioni di Roma, Mutua Assicuratrice Comunale Romana s.p.a. (avv. Iannotta) – Avv. K.K.D.L.G.T. (avv.ti K.K.D.L.G.T. e Cataudella)]

Nota di commento: «*Responsabilità del creditore ed ordinaria diligenza*» [★]

I. Il caso

La controversia ha tratto origine dall'azione di responsabilità proposta da una società di assicurazioni nei confronti dei propri amministratori per il danno provocato da questi ultimi. Il Tribunale di Roma ha condannato gli amministratori in solido al pagamento di una somma pari a quella corrispondente alla sanzione amministrativa inflitta alla società a causa del disordine amministrativo e contabile riscontrato dall'Isvap. La Corte d'Appello di Roma, in accoglimento del gravame avanzato da uno degli amministratori, ha riformato la sentenza di primo grado affermando che la società ha erroneamente pagato la sanzione amministrativa in misura ridotta quando in realtà l'obbligazione si era estinta. Avverso la pronuncia della Corte di Appello la società ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, cui ha resistito l'amministratore mediante controricorso.

II. Le questioni

1. SUL COMPORTAMENTO DILIGENTE DEL CREDITORE VOLTO AD EVITARE O RIDURRE IL DANNO. Non è difficile accorgersi come alla sentenza in commento vada innanzitutto ascritto il merito di aver offerto una interpretazione equilibrata dell'art. 1227, comma 2°, cod. civ. nel contesto di un dibattito che si è sviluppato non solo sul versante civilistico, ma anche su quello penale e giuslavoristico. La medesima sentenza si lascia altresì apprezzare per aver sventato il tentativo della società assicuratrice di recuperare dai suoi amministratori gli importi erroneamente versati all'Isvap, finendo così per addossare agli stessi il danno derivante dal mancato uso dell'ordinaria diligenza e potendo addirittura profilarsi un'ipotesi di indebito arricchimento. Semmai la società avrebbe potuto adottare misure di altra natura

[★] **Contributo pubblicato in base a referee.**

proponendo ad esempio una diversa azione risarcitoria nei confronti degli amministratori in ordine alla censura mossa dall'Isvap, ma non certo pretendere la restituzione di una somma pagata «per sbaglio» al suddetto Istituto.

Passando ad una disamina rapida ma non per questo meno efficace della motivazione, riesce agevole sottolineare che la pronuncia annotata risulta pienamente condivisibile nella parte in cui, seguendo l'orientamento prevalente della giurisprudenza e della dottrina, ha respinto il ricorso avanzato dalla società di assicurazione sul presupposto che quest'ultima non avesse posto in essere un comportamento diligente *ex art. 1227, comma 2°, cod. civ.* L'assicurazione, nell'intento di scongiurare il pericolo di vedersi integralmente accollata la sanzione amministrativa inflitta dall'Isvap, aveva pagato la sanzione stessa in misura ridotta, precludendo così qualsiasi rimedio giurisdizionale, senza accorgersi che in realtà l'obbligazione si era estinta poiché la contestazione dell'addebito era giunta oltre il termine previsto dei 90 giorni.

La Supr. Corte, in base ad una valutazione di congruità sul tempo impiegato dall'Isvap per acquisire i dati necessari ai fini della contestazione dell'addebito, ha sostenuto che al 18.5.1993 (come si evince da una lettera prodotta in atti) l'Istituto possedeva già tutti gli elementi necessari per applicare la sanzione, sicché il termine di 90 giorni era cominciato a decorrere da tale data.

Viceversa la società assicuratrice, trascurando del tutto l'art. 6 l. 24.11.1981, n. 689 (*Modifiche al sistema penale*), in tema di sanzioni amministrative che, nel caso in cui più soggetti siano obbligati in solido alla corresponsione della somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria, stabilisce che ciascuno di essi ha il diritto di essere ammesso al pagamento nella misura ridotta entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, in difetto di questa, dalla notificazione della violazione, non ha considerato che il pagamento comporta l'effetto liberatorio dalla obbligazione solidale anche in favore di tutti i coobbligati per i quali il termine *ex art. 16 l. n. 689/1981* sia già scaduto.

Il citato art. 6 si ispira al principio di solidarietà espresso dall'art. 1292 cod. civ. in base al quale l'adempimento dell'obbligazione di uno dei coobbligati in solido libera gli altri e si rivela persino coerente con il comma 1° dell'art. 16 l. n. 689/1981 ovvero con l'esigenza della pubblica amministrazione di evitare l'avvio del procedimento per l'applicazione della sanzione in misura ordinaria.

È appena opportuno sottolineare che il giudice di primo grado, diversamente dall'approccio esecutivo valorizzato dalla Corte d'Appello e successivamente dalla Cassazione, seguendo la *ratio* dell'art. 1227,

comma 2°, cod. civ. avrebbe dovuto valutare il comportamento specifico del creditore e tenere in considerazione le regole di buona fede e correttezza onde verificare se quest'ultimo si fosse attivato in modo adeguato per evitare o ridurre il danno. Le suddette clausole generali sono espressione di quella morale attiva e solidale sulla quale dovrebbero fondarsi tutti i rapporti obbligatori e sociali: il danneggiato non può solo attendere la riparazione del danno, ma ha l'onere di rimuoverlo e/o di ridurlo conformemente all'ordinaria diligenza.

La cennata norma codicistica richiama, per un verso, il dovere di cooperazione e, per un altro, il comportamento di ordinaria diligenza. Se esiste un possibile intervento, che sulla scorta di un bilanciamento fra costi e benefici appaia conforme all'ordinaria diligenza, il creditore deve comunque attivarsi.

Ne consegue che non può ritenersi conforme alla ordinaria diligenza l'atteggiamento del creditore che insista ad attendere la prestazione personale del proprio debitore e voglia addossargli il maggior danno che derivi da codesta attesa.

Proprio su tale presupposto un autorevole orientamento giurisprudenziale sostiene che il creditore si sottrae alle conseguenze previste dall'art. 1227, comma 2°, cod. civ. se, tenuto conto delle circostanze di fatto, abbia posto in essere tutta l'attività necessaria, ovvero una qualsiasi iniziativa operosa, per evitare o ridurre il danno.

Secondo la tesi appena descritta il dovere richiamato dal citato articolo non è un dovere in senso tecnico, ma piuttosto un onere, sicché il creditore non può pretendere di vedersi risarcito l'aggravamento del danno che avrebbe potuto evitare in altro modo e senza ritardo.

Al contrario un orientamento minoritario afferma che il creditore è tenuto solamente ad un comportamento volto a limitare il danno subito e ad evitarne l'aggravamento e la sua azione non deve spingersi oltre l'attività – omissiva o commissiva – utile allo scopo di contenere il pregiudizio patrimoniale.

Alla luce di simili osservazioni, a parere di chi scrive, non è condivisibile l'esegesi che induce a definire l'art. 1227, comma 2°, cod. civ., come fonte di un mero comportamento passivo, visto che la norma addossa al creditore l'obbligo di non aggravare il danno.

Per comprendere a fondo la sentenza annotata è necessario considerare che la Supr. Corte con il termine «ordinaria diligenza» evoca, in realtà, il concetto di diligenza del buon padre di famiglia contemplato nell'art. 1176 cod. civ.

La figura media del buon padre di famiglia offre all'interprete un parametro generale per valutare la condotta dell'obbligato con riguardo all'esecuzione dell'impegno giuridico da lui assunto. In altre parole

tale criterio permette di individuare gli accorgimenti utilizzabili anche dal creditore nel contribuire alla riduzione del danno.

Pertanto il riferimento alla diligenza del buon padre di famiglia è da intendersi come metodo generale che deve poi essere concretizzato di volta in volta in relazione alla peculiarità dell'obbligazione e alle circostanze in cui il creditore si trova ad adempiere. Né va dimenticato che l'interpretazione prevalente dell'art. 1227, comma 2°, cod. civ., consentendo di stabilire quali danni successivamente verificatesi siano o meno risarcibili, si concilia con i criteri di moderazione presenti nel nostro ordinamento e applicabili nei confronti del debitore tenuto al risarcimento del danno; si considerino sul punto, solo ad esempio, le norme che dispongono la liquidazione equitativa e non integrale del lucro cessante (artt. 2056, comma 2°, e 1226 cod. civ.).

Secondo le disposizioni appena menzionate la liquidazione del danno in via equitativa viene effettuata dal giudice allorché si dimostri particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, dando così luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva ed integrativa.

Il giudice, dunque, nel vagliare i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, una volta che questi siano stati provati dal debitore, può operare una valutazione equitativa quando risulti di estrema difficoltà provarne l'ammontare specifico, purché si tengano in considerazione tutti gli aspetti correlati al comportamento del creditore in modo da accertare in quali termini la sua condotta abbia inciso sulla causazione del danno.

Per altro verso giova constatare che l'art. 1227, comma 2°, cod. civ. viene richiamato anche dalla giurisprudenza penale nell'ambito della violazione degli obblighi di assistenza familiare da parte del lavoratore disoccupato a causa della cessazione del rapporto di lavoro e perciò non più in grado di corrispondere gli alimenti ai suoi familiari. In tal caso incombe sull'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, con la conseguenza che l'eventuale applicazione dell'art. 1227, comma 2°, cod. civ. dovrà essere verificata tenendo conto la complessità degli elementi (età, mercato del lavoro nell'area geografica, livello di professionalità) che – nella specie – hanno impedito al lavoratore disoccupato di reperire in tempi brevi una nuova opportunità lavorativa.

Il giudice penale dovrà quindi valutare i fatti acquisiti agli atti del processo ai fini dell'eventuale concorso del lavoratore nell'aggravamento del danno, reputando suscettibili di risarcimento solo i danni evitabili con l'uso dell'ordinaria diligenza e,

non potendo, al contrario e come invece sembrerebbe emergere da un recente orientamento giurisprudenziale, imputare al lavoratore disoccupato le conseguenze scaturenti da elementi estranei alla sua condotta e buona volontà nel ricercare un nuovo posto di lavoro, ad esempio, per l'elevato tasso di disoccupazione esistente in un dato momento storico.

Come si è accennato in precedenza, la norma *de qua* ha suscitato notevole interesse anche nell'ambito giuslavoristico, laddove dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che il fatto colposo del danneggiato che abbia provocato un aggravamento del danno, *ex art. 1227, comma 2°, cod. civ.*, concernendo quei comportamenti che senza imporre al creditore un'attività particolarmente onerosa non hanno evitato o ridotto il danno, costituisce oggetto di un'eccezione in senso proprio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 112 cod. proc. civ., non rilevabile autonomamente dal giudice. Tale ipotesi si verifica quando il lavoratore illegittimamente licenziato, pur estraneo alla produzione dell'evento, dopo il suo verificarsi ha ommesso di far uso della normale diligenza ad esempio nel cercare un'altra occupazione, nell'evitare di ritardare l'inizio del processo o nello scongiurare l'eccessiva durata della controversia, ed ha così trascurato di circoscrivere l'incidenza negativa dell'evento stesso sul proprio patrimonio e conseguentemente di limitare il danno del datore di lavoro.

2. SULLA RESPONSABILITÀ AGGRAVATA EX ART. 96 COD. PROC. CIV. La Supr. Corte ha confermato la compensazione delle spese in virtù della complessità e particolarità delle questioni trattate ed ha al contempo rigettato la richiesta avanzata dall'amministratore di condanna aggravata *ex art. 96 cod. proc. civ.* nei confronti della società, sull'assunto che non fossero riscontrabili i requisiti previsti dal menzionato articolo.

Sotto questo profilo la sentenza annotata non sembra del tutto condivisibile posto che nel nostro ordinamento vige il principio generale che le spese seguono la soccombenza e la compensazione è un istituto eccezionale applicabile solo per giusti motivi esplicitamente indicati nella motivazione. In altre parole il giudice può compensare le spese solo se vi è soccombenza reciproca o se concorrono altre valide ragioni che attengono alla particolare complessità degli aspetti sostanziali e processuali della vicenda contenziosa. Pertanto la compensazione non può essere giustificata attraverso frasi criptiche e generiche, ma – secondo un recente orientamento giurisprudenziale – deve essere adeguatamente motivata dall'organo giudicante che ha ritenuto di applicarla.

Altrettanto poco persuasiva si dimostra la pronuncia in commento nella parte relativa alla responsabilità aggravata. Per convincersene basti sottolineare come il S.C. non abbia tenuto conto che nella fattispecie in esame, essendo venuta a mancare totalmente la diligenza e potendosi parlare addirittura di negligenza, la società assicuratrice non soltanto ha costretto gli amministratori, soprattutto quello che ha partecipato ai tre gradi del giudizio, a sostenere indebitamente le spese legali, ma non è stata nemmeno condannata al risarcimento per responsabilità aggravata che, a parere di chi scrive, poteva sussistere e configurarsi stante il comportamento processuale e sostanziale della società.

III. I precedenti

1. SUL COMPORTAMENTO DILIGENTE DEL CREDITORE VOLTO AD EVITARE O RIDURRE IL DANNO. Sulle sanzioni amministrative previste dalla l. n. 689/1981, nel caso in cui più soggetti siano obbligati in solido alla corresponsione della somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria e in ordine al pagamento in misura ridotta v. CASS., 26.6.2001, n. 8696, in *Giust. civ.*, 2002, I, 445; CASS., 21.3.1991, n. 3052, in *Mass. Giust. civ.*, 1991.

Con riferimento al concorso del fatto colposo del creditore che avrebbe potuto ridurre i danni usando l'ordinaria diligenza ex art. 1227, comma 2°, cod. civ., v. CASS., 5.4.2011, n. 7771, *ivi*, 2011; CASS., 25.5.2010, n. 12714, *ivi*, 2010; CASS., 10.11.2009, n. 23734, *ivi*, 2009; CASS., 5.07.2007, n. 15231, *ivi*, 2007.

Sull'orientamento maggioritario che pone a carico del creditore tutta l'attività necessaria per evitare o ridurre il danno, v. CASS., 30.3.2005, n. 6735, in *Riv. giur. edil.*, 2005, 1820; CASS., 9.2.2004, n. 2422, in *Mass. Giust. civ.*, 2004.

Sull'orientamento minoritario che prevede per il creditore solo una mera attività volta a limitare il danno, v. CASS., 6.8.1983, n. 5274, in *Foro it.*, 1984, I, 2820; CASS., 15.7.1982, n. 4174, *ivi*, 1982, I, 53.

In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, v. CASS., 14.12.2010, n. 5751, in *Cass. pen.*, 2011, 4354.

Con riguardo al risarcimento del danno nell'ipotesi di disoccupazione del lavoratore illegittimamente licenziato, v. CASS., sez. lav., 31.1.2011, n. 2139, in *Mass. Giust. civ.*, 2011; CASS., sez. lav., 26.3.2010, n. 7344, *ivi*, 2010; CASS., sez. lav., 22.8.2003, n. 12352, *ivi*, 2003; CASS., sez. lav., 3.2.1998, n. 1099, in *Dir. lav.*, 1999, II, 12.

Sulla diligenza nell'adempimento v. CASS.,

15.2.2007, n. 3462, in *Mass. Giust. civ.*, 2007; CASS., 19.11.2004, n. 21894, *ivi*, 2005.

2. SULLA RESPONSABILITÀ AGGRAVATA EX ART. 96 COD. PROC. CIV. In tema di condanna per responsabilità aggravata, v. CASS., 13.5.2002, n. 6808, in *Mass. Giust. civ.*, 2002; CASS., 28.11.1987, n. 8872, in *Giust. civ.*, 1988, I, 2954.

A proposito della compensazione delle spese, v. CASS., 27.09.2010, n. 20324, in *Dir. e giust.*, 2010; CASS., 28.11.1998, n. 12108, in *Mass. Giust. civ.*, 1998.

IV. La dottrina

1. SUL COMPORTAMENTO DILIGENTE DEL CREDITORE VOLTO AD EVITARE O RIDURRE IL DANNO. In materia di sanzioni amministrative di cui alla l. n. 689/1981, L. COPPOLA, *L'art. 1227 c.c. dinanzi al giudice amministrativo*, in *Danno e resp.*, 2011, 909 ss.; GRISI, *Causalità materiale, causalità giuridica e concorso del creditore nella produzione del danno*, in *Contratti*, 2010, 617.

Con riferimento al concorso del fatto colposo del creditore, nel caso in cui il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza ex art. 1227, comma 2°, cod. civ., v. VALERINI, *Concorso colposo del creditore e poteri officiosi del giudice*, in *Dir. e giust.*, 2010, 276; RODOTÀ, *Le fonti di integrazione del contratto*, Giuffrè, 2004, 110 ss.; ROSSELLO, *Il danno evitabile, La misura della responsabilità tra diligenza ed efficienza*, Cedam, 1990, 70 s., nonché 195 s.; NANNI, *La buona fede contrattuale*, Cedam, 1988, 269.

Sul risarcimento del danno nell'ipotesi di lavoratore disoccupato, v. BIANCHI D'URSO-ARMENTANO, *Aliunde e lavoro nero o rifiutato*, in *Colloqui giuridici sul lavoro*, 2011, 1; GIACALONE, *La deduzione dell'aliunde perceptum: non sempre il giudice del lavoro ha le «mani legate»*, in *Giust. civ.*, 1998, I, 645; BIANCA, *Diritto civile, 5, La responsabilità*, Giuffrè, 1994, 144.

2. SULLA RESPONSABILITÀ AGGRAVATA EX ART. 96 COD. PROC. CIV. Con riferimento alla condanna per responsabilità aggravata, v. MORANO CINQUE, *Lite temeraria: la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., tra funzione punitiva e funzione risarcitoria*, in *Resp. civ. e prev.*, 2010, 1837.

In ordine alla compensazione delle spese v. A. IANNAZIONALE, *Processo civile: la compensazione delle spese può essere disposta, se non vi è stata reciproca soccombenza, solo se il giudice chiarisce esplicitamente i giusti motivi ravvisati*, in *Dir. e giust.*, 2010.

STEFANIA PIACENTINI